

# I DOVERI DELLA GIURISDIZIONE DI FRONTE ALLA CRISI DI IMPRESA: IL PANORAMA NORMATIVO NAZIONALE E UNIONALE

**Il vecchio e nuovo dovere di segnalazione del giudice dell'esecuzione e del  
contenzioso civile e del giudice penale; la doverosa iniziativa del p.m. di  
fronte alla crisi di impresa**

**L'obbligo di segnalazione dell'insolvenza da parte del giudice e l'iniziativa del  
PM nel fallimento/liquidazione giudiziale, concordato preventivo e  
sovraindebitamento: le fonti normative**

## APPUNTI

DOTT.SSA DONATA COSTA – PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO

### INSOLVENZA E RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO NEI PROCEDIMENTI CIVILI DAVANTI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE

#### 1. Insolvenza emersa nel corso di un procedimento penale

**Art. 37** Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

*Comma 2 La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, dagli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero*

Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza riproduce quanto già previsto dall'**art. 6** della legge fallimentare

**Art. 38** Iniziativa del pubblico ministero

*Comma I Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.*

L'art. 38 del codice della crisi e dell'insolvenza ha una formulazione più generica dell'art. 7 della Legge fallimentare, che recita:

*“Il Pubblico Ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'art. 6:  
1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore”*

.....

Del resto la giurisprudenza aveva già interpretato estensivo la norma, arrivando a statuire che l'insolvenza potesse risultare in qualunque procedimento penale, anche riguardante soggetti deversi.

### **Cassazione – sentenza n. 2228 del 30.01.2017**

Secondo la Corte di cassazione, il **pubblico ministero** può chiedere il fallimento dell'imprenditore **anche se la notizia dello stato di insolvenza** sia stata da lui **appresa** nel corso di **indagini svolte nei confronti di soggetti diversi** o collegati all'imprenditore e a prescindere dai tempi di approfondimento investigativo direttamente incidenti sull'insolvente.

Per la Suprema Corte, la volontà del legislatore, emergente dalla lettura delle ipotesi alternative previste dall'articolo 7, primo comma, n. 1 della Legge fallimentare - ai sensi del quale il pm presenta la richiesta di fallimento *“quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore”* – una volta venuta meno la possibilità di dichiarare il fallimento d'ufficio, è nel senso di ampliare la legittimazione del pm a **tutti i casi** nei quali **egli abbia comunque istituzionalmente appreso la detta notizia**.

L'unico profilo che conta, quindi, è che la notizia *“decotiois”* sia stata appresa nel corso di indagini legittimamente svolte.

Nonostante questa ampia interpretazione si sono riscontrate pronunce delle corti di merito in cui non è stata riconosciuta la legittimazione del pubblico ministero e revocato il fallimento

### **Corte di Appello di Bari, Sentenza 23 Aprile 2018.**

Il pubblico ministero che chieda la dichiarazione di fallimento dell'impresa deve allegare le situazioni specifiche che ai sensi dell'art. 7 legge fall. fondano la sua legittimazione.

L'istanza di fallimento del pubblico ministero deve essere strettamente collegata ad indagini svolte per l'accertamento di reati, per cui la legittimazione della pubblica accusa prevista

dall'art. 7 legge fall. viene meno qualora l'azione si fondi su un nuovo procedimento aperto al solo scopo di accertare l'insolvenza la cui notizia sia stata appresa nell'ambito di altro procedimento già archiviato.

Al fine di garantire l'emersione tempestiva della crisi sarebbe opportuno che ogni Procura della Repubblica si organizzasse per l'attivazione sistematica delle prerogative civili del p.m., almeno in tutti i casi in cui l'insolvenza è insita nella natura del reato per cui si procede:

- reati tributari, con particolare riferimento agli art. 10 bis, 10 ter e 10 quater D. L.vo 74/2000
- truffe seriali poste in essere da amministratori di società di capitali che sistematicamente ordinano beni e non li pagano;
- appropriazioni indebite denunciate da società di leasing in seguito al mancato pagamento dei canoni di leasing e alla mancata riconsegna del bene alla comunicazione della risoluzione del contratto

In questi casi il Procuratore della repubblica dovrebbe disporre l'apertura di un fascicolo mod. 45 (o registro civile) con l'inserimento della copia della c.n.r. al fine di eseguire i successivi accertamenti relativi all'insolvenza attuale della società per l'eventuale richiesta di fallimento da parte della procura.

Il pubblico ministero istante, come i creditori, deve provvedere alla notifica dell'istanza al debitore (quando la notifica via pec da parte della Cancelleria del Tribunale fallimentare non sia possibile) e comparire all'udienza, interloquendo con i rappresentanti della società in merito alla sussistenza dell'insolvenza, avendo particolare riguardo alla tutela dei creditori cd "deboli" e del creditore Stato (debiti verso l'erario).

Nel corso del procedimento, qualora l'imprenditore faccia fronte all'insolvenza o pagando i debiti o proponendo una soluzione alternativa della crisi (accordo di ristrutturazione dei debiti o concordato preventivo) il pubblico ministero potrà desistere dalla istanza di fallimento proposta.

## **2. Insolvenza emersa nel corso di un procedimento civile**

### **Art. 38** Iniziativa del pubblico ministero

*Comma II L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.*

Tale comma è riproduttivo del punto 2 dell'**art. 7** della legge fallimentare che disciplina il secondo caso in cui il pubblico ministero è legittimato a proporre istanza di fallimento, consistente nell'insolvenza emersa in un procedimento civile:

*“Il Pubblico Ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'art. 6:*

....  
2) *quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice "*

Questo secondo caso di legittimazione del pubblico ministero a presentare domanda di fallimento proviene non da un procedimento penale, ma da una segnalazione di un giudice, di regola civile, che, avendo avuto contezza della situazione di insolvenza di una impresa in una causa trattata, ne dà segnalazione al pubblico ministero affinché questi possa chiedere il fallimento dell'imprenditore o della società insolvente.

Nella prassi le segnalazioni ex art. 7 L.F. provengono dai Giudici dell'Esecuzione, o dai Giudici della sezione fallimentare, atteso che, nel nostro ordinamento, non è più prevista la dichiarazione di fallimento d'ufficio.

### **3. Segnalazione al pubblico ministero in caso di mancata composizione crisi in seguito alle misure di allerta.**

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede una ulteriore forma di comunicazione al pubblico ministero dell'insolvenza. Lo stesso, infatti, al Titolo II, disciplina tutta la procedura delle cd "misure di allerta" volte alla emersione anticipata della crisi.

Tale procedura prevede una norma di chiusura, l'art. 22, per i casi di esito negativo del tentativo di risolvere i problemi di insolvenza dell'impresa attraverso gli organismi di composizione della crisi.

#### ***Art. 22. Segnalazione al pubblico ministero***

*1. Se il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione non deposita l'istanza di cui all'art. 19, comma 1, senza che sia stata disposta dal collegio l'archiviazione di cui all'art. 18, comma 3, o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel termine assegnato ai sensi dell'art. 21, comma 1, il collegio, se ritiene che gli elementi acquisiti rendano evidente la sussistenza di uno stato insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dell'art. 27, con atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.*

*2. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia dell'insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione, l'iniziativa di cui all'art. 38 comma 1.*

### **4. Intervento del pubblico ministero nel procedimento civile relativo alla domanda di concordato preventivo nel codice della crisi. Confronto con la disciplina attuale**

La disciplina dell'intervento del pubblico ministero nel procedimento di concordato preventivo riproduce, sostanzialmente, quella attualmente prevista nella legge fallimentare.

**Art. 40** Domanda di accesso alla procedura

Comma 3 .... *La domanda, unitamente agli allegati, è trasmessa al **pubblico ministero***

**Art. 43** Rinuncia alla domanda

Comma 1 *In caso di rinuncia alla domanda di cui all'art. 40 il procedimento si estingue. E' fatta salva la legittimazione del **pubblico ministero intervenuto***

Comma 2 *Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, nel dichiarare l'estinzione, può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Il decreto è comunicato al **pubblico ministero***

**Art. 44** Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione

Comma 2 *Il tribunale, su segnalazione del commissario o del **pubblico ministero**, con decreto non soggetto a reclamo .... revoca il provvedimento concessione dei termini quando ....*

**Art. 47** Apertura del Concordato preventivo

Comma 3 *Il Tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale ed il **pubblico ministero**, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta e, su richiesta di uno dei soggetti legittimati, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.*

**Art. 92** Il Commissario Giudiziale

Comma 5 *il commissario giudiziale comunica senza ritardo al **pubblico ministero** i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni*

**Art. 106** Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale in corso di procedura

Comma 1 *il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'art. 49 comma 2, dandone comunicazione al **pubblico ministero** e ai creditori. ..*

Comma 2 *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 e 88.*

Comma 3 *All'esito del procedimento, il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del creditore*

### **La disciplina attuale:**

La domanda di concordato preventivo deve essere comunicata al pubblico ministero ai sensi dell'**art. 161 L.F.**

Tale previsione è stata introdotta dalla riforma del 2006, che, con il decreto correttivo, ha pure abrogato la norma che prevedeva la necessità di assumere il parere del pubblico ministero in caso di inammissibilità della domanda (**art. 162 L.F.**).

Da questa modifiche si era desunto che nel nuovo concordato non fosse più richiesto l'intervento obbligatorio del p.m., che prima si fondava sull'art. 70 comma I n. 5) c.p.c.

Effettivamente gli interventi del D. Lvo 169/07 sono stati tutti nel senso di rendere coerente la disciplina del concordato preventivo con la disposta accentuazione privatistica dell'istituto: l'abolizione del parere necessario di cui all'art 162 L.F ha fatto venir meno l'obbligatorietà dell'intervento del p.m., prima previsto, in quanto obbligatorio, a pena di nullità della procedura del concordato.

Pur condividendo la natura non obbligatoria dell'intervento si deve ritenere che l'obbligo di comunicazione della domanda previsto dall'art. 161 L.F. legittimi l'intervento del pubblico ministero nel procedimento di ammissione del concordato, con ciò anticipando l'intervento del pubblico ministero alle situazioni di "crisi" d'impresa (se per "crisi" si debba intendere qualcosa di diverso da "insolvenza").

Tale intervento è un intervento facoltativo ai sensi dell'art. 70 comma III c.p.c.

*Art 70 c.p.c. Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio: 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre; 2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi; 3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone; 4) abrogato; 5) negli altri casi previsti dalla legge. Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge. **Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.***

Il pubblico interesse ravvisabile nelle cause di composizione, anche volontaria, della crisi, è quello dell'ordine pubblico economico e dei principi ad esso relativo (*par condicio creditorum*, tutela dei creditori deboli e dei lavoratori, verifica del rispetto delle leggi e delle procedure).

I mutamenti politici e culturali degli ultimi decenni hanno fatto diventare anacronistica la nozione tradizionale di interesse pubblico, tanto che la moderna dottrina parla di **interessi pubblici emergenti**.

La nuova concezione dello Stato-comunità (che si sostituisce a quella di Stato-persona) implica che il vero soggetto giuridico non è l'ente pubblico, ma la comunità. Il danno erariale, ad esempio, non è più identificabile come "danno individuale alla persona giuridica pubblica" ma va ricostruito come "danno alla comunità", ossia alla collettività dei consociati.

Questa nuova concezione di interesse pubblico deve guidare il pubblico ministero nella scelta di intervento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 70 del codice di procedura civile.

Tornando al concordato preventivo, una volta che il pubblico ministero si determini ad intervenire, la sua posizione non è più solamente quella di soggetto intervenuto per vigilare il rispetto della legge, ma quella di vera e propria parte: il pubblico ministero interviene esercitando i poteri ex art. 72 c.p.c. potendo quindi produrre documenti, dedurre prove quali la relazione di un suo consulente, prendere conclusioni e proporre domande anche oltre quelle proposte dalle parti private, potendo chiedere il fallimento dell'impresa. Al ruolo di parte è connesso anche il potere di impugnazione del provvedimento non favorevole alla sua richiesta.

La stessa formulazione dell'art. 162 L.F., del resto, pare dare per scontata la partecipazione del pubblico ministero al procedimento relativo all'ammissibilità della proposta, atteso che prevede la possibilità della contestuale richiesta di fallimento del pubblico ministero, introducendo un caso ulteriore (rispetto a quelli dell'art. 7) di richiesta di fallimento da parte del pubblico ministero:

*“comma 2 - Il tribunale, se all'esito del procedimento di verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi I e II, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.”*

Per alcuni studiosi della materia la “privatizzazione” della crisi d'impresa deve far ritenere che non vi sia più un interesse pubblico immanente nella procedura concordataria, tale da giustificare il sistematico intervento (sia pure facoltativo) del p.m.: secondo tale orientamento l'interesse pubblicistico che spinge il p.m. a partecipare al processo va collegato alle funzioni tipiche del p.m. e, quindi, all'esistenza di reati o meglio di quei reati che la disciplina fallimentare valorizza come ostativi alla continuazione del concordato nell'art. 173 L.F.

Ma tale lettura pare troppo estrema.

Ai sensi dell'**art. 173 L.F.**, infatti, il Commissario che accerti che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo o omesso di denunciare crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale che apre d'ufficio il procedimento per la **revoca** dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero: la previsione di un obbligo di comunicazione autonomo rende evidente che l'obbligo di comunicazione della domanda previsto dall'ultimo comma dell'**art. 161 L.F.** deve avere un altro significato e un'altra funzione.

La soluzione più conforme alle norme pare essere quindi quella di prevedere la facoltà dell'intervento del pubblico ministero, che deciderà liberamente se e quando intervenire.

La prima possibile forma di intervento del Pubblico Ministero è quella dell'espressione di un parere circa l'ammissibilità del concordato dopo la comunicazione del ricorso: l'intervento del p.m. può essere utile e quando il p.m. esprime un parere motivato, questo è tenuto in considerazione sia dai Giudici, che dai creditori, che dall'imprenditore, che spesso adegua le istanze alle osservazioni e alle richieste di chiarimento della Procura.

L'altra forma di partecipazione è la presenza in udienza. Il pubblico ministero è parte del procedimento e quindi partecipa all'udienza depositando documenti e prendendo conclusioni.

E' particolarmente opportuna la partecipazione del Pubblico Ministero alle udienze collegiali fissate ex art. 162 comma II e art. 173 comma I L.F.: tali udienze sono infatti fissate quando emergano criticità in ordine all'ammissibilità del concordato o quando emergano fatti che possono determinare la revoca dell'ammissione del concordato.

Nel caso in cui la domanda di concordato possa essere giudicata inammissibile o l'ammissione al concordato possa essere revocata è opportuno che il Pubblico Ministero sia presente all'udienza all'uopo fissata e chieda il fallimento della società, atteso che il Tribunale non può dichiararla d'ufficio e che spesso non vi sono altre istanze di fallimento pendenti, con la conseguenza che proprio nei casi in cui emergono criticità la società avrebbe la possibilità di ritornare *in bonis* con conseguente ulteriore aggravio della crisi e degli eventuali comportamenti illeciti degli amministratori della società.

L'art. 180 L.F., infine, stabilisce che il provvedimento con cui il Giudice fissa l'udienza per il giudizio di omologazione del concordato approvato dai creditori venga pubblicato a norma dell'art. 17. L'art. 17 a sua volta prevede, tra le altre cose, la notifica al pubblico ministero entro il giorno successivo al deposito in cancelleria del provvedimento con conseguente potere del pubblico ministero di partecipare all'udienza di omologa.

Anche in questa sede il Pubblico Ministero può interloquire sia con riferimento alle opposizioni essendo parte di questo giudizio ed in ogni caso, pur in assenza di opposizioni, se ritiene l'insolvenza può dimostrarla in contraddittorio con il debitore e chiedere il fallimento.

Tenente conto che in tutta la fase preliminare all'omologa del concordato preventivo e/o alla dichiarazione di fallimento il pubblico ministero, oltre ad esercitare le sue funzioni civilistiche, può svolgere anche la sua attività tipica, e cioè indagini in relazione ai fatti che integrano i reati di bancarotta e che diverranno punibili solo con l'omologa o con la dichiarazione di fallimento (che costituiscono, secondo la dottrina maggioritaria, condizione obiettiva di punibilità).



Questo ai sensi di un articolo della legge fallimentare, che, forse poco utilizzato, esiste, al pari del 236, da quando la legge è stata emanata: l'**art. 238 L.F.** in tema di esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento

*“Per i reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224 l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa del fallimento di cui all'art. 17. E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi o già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta”*

### **Cosa cambia?**

La semplice lettura della norma consente di comprendere che in tema di intervento del pubblico ministero nel concordato preventivo, nell'esercizio delle sue funzioni civili, non cambia quasi nulla. L'unica novità è relativa alla esplicitazione del fatto che i subprocedimenti che si instaurano nel corso del concordato non sono nella disponibilità della parte, che non può evitare l'intervento del pubblico ministero e la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale rinunciando al concordato. Sul punto c'era stato un contrasto di giurisprudenza e alcune Corti d'Appello avevano revocato sentenze di fallimento pronunciate su istanza del pubblico ministero, formulata in udienza, successivamente alla rinuncia al concordato del debitore.

Il Tribunale di Milano ha pronunciato una sentenza molto chiara ed interessante sul punto: la sentenza 217/2017, in un caso in cui il fallimento della società era stato dichiarato su istanza del pubblico ministero, istanza depositata all'udienza fissata dopo che il commissario giudiziale aveva depositato una relazione ex art. 173 della L.F., determinando la decisione della società di rinunciare al concordato.

La giurisprudenza della Cassazione è poi arrivata ad un punto fermo, ritenendo ammissibile la richiesta, anche orale, del pubblico ministero all'udienza fissata ai sensi ex art. 162 o 173 della L.F., pur in presenza della rinuncia al concordato (cfr. in particolare la sentenza 9574/2017 della I sez civile).

Oggi il codice della crisi disciplina in modo esplicito la rinuncia alla domanda, all'art. 43 sopra riportato.

La norma introdotta, però, non ha una formulazione del tutto felice, perché dice testualmente *E' fatta salvata la legittimazione del pubblico ministero **intervenuto***.

Con l'aggiunta dell'aggettivo “intervenuto” la norma pone l'equivoco circa la necessità che l'intervento del pubblico ministero sia precedente alla rinuncia, con la riproposizione del dubbio circa la legittimazione del pubblico ministero che, dopo la richiesta di concordato in bianco e/o dopo il deposito del piano non aveva espresso ancora alcun parere o non era intervenuto in alcun modo.

Se così letta la norma farebbe rivivere la possibilità di paralizzare l'operato del commissario giudiziale che segnala criticità rinunciando alla domanda, per prendere tempo.

E' opportuno quindi che l'intervento del pubblico ministero sia sempre eseguito, una volta comunicata la domanda di concordato, se non con un parere, anche con una semplice presa d'atto ("il p.m. prende atto della domanda di concordato in bianco, e si riserva il parere al momento del deposito del piano di concordato").

## **5. Sovraindebitamento: Disciplina prevista dal codice della crisi**

Il codice della crisi e dell'insolvenza, emanato con **decreto legislativo 10.1.2019**, si occupa dell'insolvenza in generale e definisce all'**art. 2** lett. c) il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al dl. 179/2012 convertito dalla L. 221/2012, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatore

Il codice della crisi riporta al **Capo II del Titolo IV** (strumenti di regolazione della crisi) la **Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento** (da art. 65), e prevede alla Sezione II la **ristrutturazione dei debiti del consumatore** (da art. 67), alla sezione III il **concordato minore** (da art. 74), che riproducono, nella sostanza, la disciplina già prevista dalla legge 3/2012.

Il codice della crisi si fa carico anche dell'ipotesi di esito negativo di una di queste due procedure, disciplinando, al **Capo IX del Titolo V** (liquidazione giudiziale) la **liquidazione controllata del sovraindebitato** (da art. 268), istituto a cui rimandano l'art. 73 e l'art. 83

Mentre nella disciplina attuale (L. 3/2012) nessun ruolo è demandato al pubblico ministero, se non quello di perseguire i reati introdotti dall'art. 19 poi modificato nell'art. 16 (dal D.L. 197/2012 convertito nella L. 221/2012) e oggi trasfusi nell'art. 344 del Codice della Crisi,

il Codice della Crisi prevede l'intervento del pubblico ministero, nell'esercizio delle sue funzioni civili:

all'**art. 70** che in caso di diniego dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore l'istanza di apertura della procedura liquidatoria ai sensi dell'art. 268 e seguenti possa essere presentata anche dal **pubblico ministero nei casi di frode**.

all'**art. 73** che l'istanza di conversione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore in liquidazione controllata possa essere proposta anche dal **pubblico ministero** in caso di *revoca dell'omologazione conseguente ad atti di frode o ad inadempimento*.

all'**art. 80** che in *caso di frode* l'istanza di apertura della procedura liquidatoria ai sensi dell'art. 268 e seguenti possa essere presentata anche dal **pubblico ministero**.

all'**art. 83** che l'istanza di conversione del concordato minore in liquidazione controllata possa essere proposta anche dal **pubblico ministero** se la *revoca o la risoluzione consegue ad ad atti di frode o ad inadempimento*.

all'**art. 268 comma 2** che la domanda di liquidazione controllata del sovraindebitato può essere presentata dal **pubblico ministero** *quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore*

Il nuovo sistema, quindi, tende ad evitare che ci siano situazioni di insolvenza "non risolte": tutte le volte che il soggetto insolvente non si determini autonomamente, e quando non esistono creditori interessati e/o in grado (anche economicamente) di avanzare l'istanza di liquidazione controllata o di liquidazione giudiziale, il pubblico ministero, tutore dell'interesse pubblico economico, è chiamato ad esercitare il suo potere/dovere di intervento.

Padova, 7 febbraio 2020